



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 20/06/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 17 maggio 2013, n.136**

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Lottizzazione dell'area sita in Manduria, località Grava, distinta al catasto al foglio di mappa 61 particella 2184 - Autorità Procedente: Comune di Manduria (TA).

L'anno 2013 addì 17 del mese di Maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

### **Premessa**

Con nota prot. n. 19706 del 18/9/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8020 del 5/10/2012, il Comune di Manduria presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione dell'area sita in Manduria, località Grava, distinta in catasto al foglio di mappa 61 particelle 35 e 393, allegando il Rapporto Ambientale Preliminare.

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 9438 del 9/11/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio LL. PP., Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Taranto - Settore Attività Produttive, Settore Ecologia e Ambiente, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio, ARPA Puglia,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 13602 del 21/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9927 del 28/11/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia evidenziava che "non risultano aree interessate da vincoli PAI".

Con nota prot. n. 62366 del 21/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9892 del 28/11/2012,

l' ARPA Puglia precisava ch "non si rilevano particolari criticità ambientali nella zona dell'intervento".

Con nota prot. n. 4589 del 6/12/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10684 del 20/12/2012, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità trasmetteva il proprio contributo, specificando "che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente".

Con nota prot. n. 6 del 8/1/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1163 del 5/2/2013, il Servizio regionale Tutela delle Acque faceva pervenire il proprio contributo in merito.

Con nota prot. n. 4311 del 26/2/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2503 del 5/3/2013, il Comune di Manduria faceva presente il proprio parere favorevole all'intervento precisando l'adozione dello stesso in Giunta Comunale.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Manduria;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'Amministrazione preposta all'approvazione è il Comune di Manduria, ai sensi della LR 56/1980.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione dell'area sita in località Grava, distinta al catasto al foglio di mappa 61 particella 2184 del Comune di Manduria sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Oggetto del presente provvedimento è il Piano di Lottizzazione dell'area sita in località Grava, distinta al catasto al foglio di mappa 61 particella 2184 del Comune di Manduria, così come trasmesso dal Comune di Manduria con nota prot. n. 19706 del 18/9/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8020 del 5/10/2012. Il piano è stato adottato con Del. GC n. 229 del 26 settembre 2011.

Il Piano regolatore Comunale di Manduria, approvato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 207 del 29 gennaio 1977 e successivamente sottoposto a Variante, approvata con D.G.R. n. 118111 del 30 novembre 1983 (RAP pag. 21), tipizza l'area in parte come zona Intensiva C1 (mq 13.354) e in parte come area attrezzate a verde di quartiere (SE - scuola elementare - mq 6.813), sedi stradali (mq 6.173) e a zona agricola (mq 11.208). (Rapporto Ambientale Preliminare - RAP pag. 10).

"L'area sulla quale è stato sviluppato il progetto di PdLC risulta compresa (...) in un perimetro più ampio indicato, nella tavola di riferimento della Variante al PRG vigente come "aree vincolate secondo l'art. 51 della Legge 22.10.1971 n. 865, con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 08.04.1974". Su tale area non è stata mai attivata alcuna procedura finalizzata alla redazione, prima, di programmi costruttivi, e, poi, all'esproprio delle aree per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica. Il vincolo suddetto è considerato ormai decaduto dall'Amministrazione Comunale, per il decorso del termine di validità dei diciotto anni previsti per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica. Scaduto tale vincolo, la zona ha assunto nuovamente la destinazione originaria, rendendo legittima la iniziativa edificatoria da parte privata, secondo le Norme Tecniche di Attuazione del PRG." (RAP pag. 12)

"L'area oggetto dell'intervento urbanistico comprende due frazioni della zona "Intensiva", ambedue facenti parte di una fascia continua destinata alla realizzazione di abitazioni e attrezzature, prevista in PRG come perimetro edificato delimitante i margini sud-est, sud, sud-ovest dell'abitato esistente, connotato da morfologie edilizie tradizionali, di modesta elevazione" (RAP pag. 12).

Tuttavia nell'area in oggetto l'Amministrazione Comunale ha realizzato il prolungamento di Via Cavour sino a congiungerla con la Strada Vicinale La Grava, separando in due parti la prevista zona Intensiva "Comparto Nord" ed interrompendo anche "il tracciato di importante dimensione previsto dal PRG, che in continuità con la direttrice (Via A. Moro) a sud della Via Manduria - Uggiano Montefusco avrebbe dovuto assicurare la funzione di gronda esterna all'abitato anche a nord della via Manduria - Uggiano, ed quindi il raggiungimento della Via Roma." (RAP pag.13) Nel RAP si riferisce inoltre che "La realizzazione del prolungamento di Via Cavour (completa di pavimentazione stradale e illuminazione pubblica) sino alla strada Vicinale La Grava (come detto, in difformità da quanto previsto nel PRG), palesa la presa d'atto da parte dell'Amministrazione della situazione edilizia realizzatasi di fatto all'esterno del confine ovest della particella interessata dal PdLC, a causa di edificazioni non legali, poi sanate." (RAP pag.14).

Pertanto "il PdLC è stato redatto su un'area comprendente le "Zone di Espansione Intensiva" limitatamente alle frazioni ricadenti a sud dell'esistente prolungamento di Via Cavour." Le due frazioni sono indicate rispettivamente come "Comparto Nord esteso mq 6270" e "Comparto Sud esteso mq 6140, in cui sono individuati tre lotti.(RAP pag.14 e 16)

Per quanto riguarda i parametri urbanistici della zona C1, nel RAP si riferisce che l'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 5 mc/mq e l'altezza massima è m 20, tuttavia il piano svilupperà una volumetria totale di mc 25.510,00, di cui mc 19.133 abitativi, con un'altezza massima di m 10,5. (RAP cap. 2.1). Saranno insediati circa 239 individui (RAP pag. 27).

Per quanto riguarda la viabilità, di fatto il PdL ha conservato "le viabilità di PRG rispettivamente contigue a sud-ovest e ovest dei due comparti, in quanto la loro realizzazione risulta essenziale ai fini del corretto funzionamento dell'edificato progettato."

Per quanto riguarda le aree a standard sono previsti 5.470,00 mq scoperti destinati a verde, parcheggi pubblici, ect. (RAP pag. 16). In particolare si precisa che "le aree destinate a verde nel comparto nord sono state scelte in modo da potersi in futuro integrare con l'area di PRG contigua a nord-est, destinata a verde attrezzato (SE)" e che "la ridotta quantità di parcheggi nel comparto Nord risulta dalla considerazione che, per la situazione urbanistica di fatto dell'area, la grande viabilità adiacente al lato sud-ovest del comparto stesso potrà in parte essere utilizzata come parcheggio". (RAP pag. 18).

Per quanto concerne le infrastrutture impiantistiche si specifica che "Le reti idrica e fognante saranno collegate alle reti pubbliche esistenti", mentre "la rete di fogna bianca, con relativi pozzetti di ispezione e lavaggio sarà collegata ad un impianto di dissabbiatura e disoleatura e smaltimento per sub irrigazione nella zona di verde di piano, in attesa del collegamento alla rete pubblica della città" (RAP pag. 18).

Il piano si configura "come strumento tipico di "attuazione indiretta" del PRG, stabilisce il quadro "urbanisticamente unitario" per la progettazione e realizzazione di successive opere edilizie, civili e infrastrutturali, a destinazione d'uso pubblico o privato. La funzione di "quadro di riferimento" è quindi svolta nei confronti della conformazione progettuale e dell'attività realizzativa delle strutture edilizie, in esso previste." (RAP pag. 20). Pertanto esso rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. In particolare, si fa presente che "la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti superiori a 350" (punto B.3.c - allegato B della L.R. 11/2001) è assoggettata alla procedura di verifica alla VIA, la cui competenza è del Comune.

Per quanto riguarda l'influenza del Piano su altri piani e programmi nel documento di verifica si fa riferimento alla coerenza con la pianificazione comunale vigente (PRG), le previsioni ancora in fase di definizione del nuovo PUG e il Programma delle opere Pubbliche. Inoltre nel RAP al capitolo 6 è verificata anche la coerenza con la pianificazione sovraordinata (PAI, Carta Idrogeomorfologica, PTA, PRQA, PEAR, PUTT/p, PPTR, la pianificazione inerente le aree naturali protette, PPGRU, PTCP), con cui non si rilevano incoerenze.

In particolare per quanto riguarda il PTCP, nel RAP si richiama il "Titolo 19 - Misure di attuazione e di adeguamento" delle NTA, che recita: "Dalla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale della

delibera con cui si prende atto del Ptcp e se ne propone l'adozione al Consiglio Provinciale, ai sensi dall'art. 7 c.2 della L.R. 20/01, ai Comuni è fatto obbligo di conformare le previsioni strutturali e programmatiche sia dei Piani Generali, che dei Piani Attuativi, alle norme del Ptcp, al fine di contribuire all'attuazione del disegno di assetto delle previsioni strutturali e programmatiche, nonché delle misure dirette e indirette in esso contenute." e si riferisce che "il PdLC è stato presentato al Comune di Manduria in data anteriore (n. 18/7/2008) a quella richiamata dal Titolo 19 (n. 6/5/2012, DGP n. 123), all'atto della presentazione non vigeva ancora l'obbligo sopra menzionato. Tale obbligo però vigeva alla data di Adozione del PdLC, e quindi quanto dichiarato in premessa della Delibera di Adozione, e cioè "che il Dirigente dell'Area Tecnica con relazione del 20 settembre 2011 ha espresso parere favorevole all'adozione del piano (omissis) trattandosi di intervento conforme al Piano regolatore vigente di questo Comune" sembra testimoniare implicitamente l'avvenuta verifica di conformità del PdLC al Ptcp da parte dell'A.C." (RAP pag. 103)

I problemi ambientali pertinenti al Piano di Lottizzazione sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali. Tale aspetto è stato affrontato nel paragrafo 3.2.2 indicando le possibili azioni derivabili dall'attuazione del piano a carico delle componenti ambientali (suolo, acqua, aria, energia, microclima, paesaggio, natura e biodiversità, rifiuti, ecc.).

La pertinenza del Piano di Lottizzazione per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede:

nelle scelte progettuali e gestionali, come il rispetto delle norme vigenti e in particolare la L. R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile";

nella scelta localizzativa, che tiene conto non solo della coerenza con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della citata L. R. 13/2008, ma anche della presenza di criticità ambientali e delle infrastrutture.

Tali aspetti sono stati affrontati in generale nel capitolo 4 nell'analisi delle componenti ambientali e nel confronto con la pianificazione di settore e nel capitolo 5 con la scelta delle misure atte al contenimento degli impatti. Tuttavia quest'ultime non sono presenti nelle NTA del Piano.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

"L'area interessata dall'intervento urbanistico è riportata nel Catasto Terreni del Comune di Manduria al Foglio 61 particella 2184. Catastalmente, l'estensione della intera particella è di mq 37.548.

L'area è ubicata ai margini dell'abitato esistente, nel settore urbano compreso tra la via Roma (tratto interno all'abitato della SS. 7 ter) e la strada Manduria - Uggiano Montefusco. L'abitato esistente la contorna sull'intero lato nord, su parte del lato est, e su una piccola parte del lato ovest; la restante parte del perimetro dell'area si affaccia su aree non edificate." (RAP pag. 9)

"Il sito non è adiacente né all'una né all'altra strada, ma è contiguo all'area urbanizzata che si è andata formando negli ultimi cinquant'anni circa" (RAP pag. 46)

"Geomorfologicamente l'area è quindi subpianeggiante, con lievi acclività o irregolarità, e conseguenti variazioni di pendenze da punto a punto, su distanze di alcuni metri (Fig. 16). Nella particella sono comunque distinguibili due fasce altimetriche parallele orientate da nord-ovest a sud-est (Fig. 17): la più esterna all'abitato ha quote sopra i 90 m. slm, mentre la più vicina ha quote digradanti da nord a sud (da 88,61 a 87,53 m. slm).

Nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia non risulta rappresentato alcun elemento significativo, relativo al suolo dell'area in esame (si veda Fig. 20 in 4.1.2). Per effetto della riclassificazione sismica del territorio regionale (DGR n. 153 del 2/03/04), il suolo è qualificato in Zona 4, in quanto ricadente nell'ambito amministrativo di Manduria." (RAP pag. 31).

Dal punto di vista della naturalità si precisa che "nel sito e nell'area circostante non risultano aspetti naturali di alcuna significatività" (RAP pag. 52).

Per quanto riguarda il contesto urbanizzato circostante l'area, nel RAP si segnala che:

1. “il suolo è quasi totalmente impermeabilizzato, salvo quello dei non estesi giardini di alcune abitazioni individuali”
2. “l’edilizia presente non appare particolarmente evoluta dal punto di vista del risparmio e del buon uso dell’energia”
3. “il tipo di insediamento presente ben si presterebbe alla organizzazione di una buona gestione dei RSU (raccolta porta a porta, differenziata, compostaggio domestico, etc.)”
4. “la domanda di risorse non appare costituire un problema, ma soprattutto a motivo della attuale capacità di offerta. I livelli di domanda, infatti, valutati sulla sola base delle caratteristiche insediative, potrebbero essere superiori alla media: per l’energia, a causa di una ampiezza delle abitazioni per l’appunto superiore alla media; per l’acqua, a causa di possibili consumi non riferibili alle persone, ma ad usi domestici tipici della residenza in tipologia unifamiliare: innaffiamento, lavaggi di superfici esterne e di veicoli, etc.” (RAP pag. 59-60)

Infine nel RAP si segnala la situazione di degrado della frangia urbana e periurbana in attesa di “interventi di urbanizzazione primaria (strade di PRG) e secondaria (per questi ultimi, anche con l’effetto di scadenza del vincolo e conseguente formazione di ampie “zone bianche”)”. Nel paragrafo 4.2 la trattazione si sofferma brevemente sulla evoluzione probabile dell’area sottolineando che “in assenza delle opere di PdLC, quindi, è da attendersi l’ulteriore progressiva formazione di un paesaggio di incerto confine città-campagna ed il permanere di una situazione di carenza assoluta di attrezzature urbane (verde, parcheggi) e di servizi (privati, ma eventualmente anche pubblici). La qual cosa, peraltro, non esclude un possibile peggioramento della situazione stessa, a causa della sollecitazione di comportamenti aggressivi nei confronti dell’ambiente, esercitata dalle situazioni di percepita assenza di governo. Ci si riferisce, in particolare, al purtroppo non obsoleto fenomeno dall’abbandono di rifiuti, dal quale l’area del PdLC nel passato ha dovuto essere più volte difesa.”

Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici:

- per quanto riguarda le previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/p), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, l’area in oggetto:
- è classificata come ATE di tipo E, ovvero di “valore normale”
- ricade in ambiti classificati come ATD.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell’ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l’area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal PAI.

In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento:

- rientra interamente nella zona “Area di Tutela Quali-Quantitativa” come da Piano di Tutela delle Acque.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti

aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Manduria è dotato di impianto di depurazione "Manduria vecchio" che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per 47.789Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 78.852. Sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è prevista la sua dismissione e la realizzazione di nuovo impianto consortile con il comune di Sava "Manduria nuovo" dimensionato per 85.000 AE, attualmente non realizzato;
- dal punto di vista della produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di Manduria ha evidenziato, nel corso del 2012, una percentuale di raccolta differenziata del 18%, con una produzione di rifiuti pari a 90 Kg/ab/mese con un picco che supera i 450 kg/ab nel mese di settembre;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Manduria è classificato come zona di mantenimento D ("comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"); nello stesso comune è presente una centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria che nel primo semestre del 2012 ha evidenziato un certo numero di superamenti delle concentrazioni di PM10. Nel Rapporto Ambientale Preliminare a tal proposito si precisa che la stessa centralina "è lontana dal sito in esame (poco più di un km. in linea d'aria), (...) in prossimità di una direttrice di traffico significativa (Manduria - Maruggio, mare), soprattutto nel periodo estivo, in quanto rappresenta uno dei due collegamenti principali con la zona costiera jonica non solo per Manduria, ma anche per il suo entroterra";
- dal punto di vista del rumore si precisa che "nell'area non sono presenti attività costituenti fonti di rumori significativi, salvo non voler citare, per mera completezza, un piccolo stabilimento vinicolo presente a sud-ovest, che ovviamente ha un esercizio stagionale (Fig. 49, e foto "E" sulla sinistra). Lo stabilimento ha peraltro l'ingresso dalla Via di Uggiano, per cui il traffico pesante ad esso diretto, comunque occasionale, non tocca direttamente l'area del PdLC".

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

L'analisi degli impatti è partita dall'esame delle possibili azioni derivabili dall'attuazione del piano di cui al citato paragrafo 3.2.2. a carico delle componenti ambientali (suolo, acqua, aria, energia, microclima, paesaggio, natura e biodiversità, rifiuti, ecc.). Esse riguardano sia la fase di cantiere che quella di esercizio:

- Riduzione della superficie del suolo naturale
- Alterazione del suolo naturale (fisica; chimica)
- Alterazione delle funzioni ecologiche del suolo
- Impermeabilizzazione
- sottrazione di componenti del suolo al sito
- Alterazione dei deflussi idrici superficiali e sottosuperficiali
- Alterazione dei processi di ricarica delle falde
- Inquinamento dei corpi idrici
- Aumento dei consumi idrici
- Aumento dei reflui liquidi
- Emissioni gassose inquinanti da sorgenti fisse
- Emissioni gassose inquinanti da sorgenti mobili
- Immissione in atmosfera di particolato solido e/o liquido da sorgenti mobili
- Immissione in atmosfera di polveri
- Consumi per usi domestici: riscaldamento
- Consumi per altri usi domestici
- Consumi per usi pubblici
- Alterazione della temperatura

- Alterazione dell'umidità
- Alterazione della direzione e della velocità del vento
- Alterazione delle componenti naturali del paesaggio
- Alterazione delle componenti antropiche del paesaggio
- Alterazione degli ecosistemi
- Riduzione del numero di specie vegetali ed animali
- Produzione rifiuti da attività edilizia
- Incremento produzione rifiuti solidi urbani
- Aumento del livello di rumorosità prodotto da attività
- Aumento del livello di rumorosità da traffico automobilistico
- Aumento del traffico leggero
- Aumento del traffico pesante.

La valutazione ha preso in considerazione anche il carico umano dovuto al numero degli abitanti insediabili (paragrafo 3.3.1). Da tale analisi sono scaturite una serie di misure di mitigazione degli stessi prima elencate per componente ambientale (capitolo 5) poi raggruppate per le diverse fasi del ciclo di vita dell'intervento (progettazione, attività di cantiere, gestione degli utenti e gestione comunale). Tali misure sono coerenti "con le prescrizioni, i vincoli, le indicazioni, gli scenari e i programmi di opere e organizzazione gestionale che i diversi piani sovraordinati contengono e prevedono" (RAP pag. 104).

Sebbene sia stata presentata per la verifica di assoggettabilità alla VAS una variante per una tipizzare un'area a zona omogenea del tipo C2- "Espansione Semintensiva" che interessa un'area di circa mq. 12.500,00 nelle vicinanze dell'area in oggetto, l'analisi non ha considerato il carattere cumulativo degli stessi impatti (allegato I, punto 2, alinea 2 D. Lgs. 152/06) e infatti precisa che "tutti gli impatti riguardano il solo sito del PdLC".

Infine non è chiaro come le suddette misure di mitigazione si intenderanno rendere prescrittive nell'attuazione del Piano di Lottizzazione, atteso che le stesse non sono dettagliate nelle NTA del piano stesso.

Ciò nonostante, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti siano limitati e che gli stessi possano essere superati assicurando il rispetto di un certo numero di prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che il Piano di Lottizzazione dell'area sita in Manduria, località Grava, distinta al catasto al foglio di mappa 61 particella 2184, stesso non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano:

- si verifichi la conformità del PdL al PTCP, qualora non si sia già provveduto;
- si recepiscano le indicazioni fornite dal Servizio regionale Tutela delle Acque, con nota prot. n. 6 del 8/1/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1163 del 5/2/2013; in particolare:
- relativamente al trattamento dei reflui, si verifichi con l'ente di gestione dell'impianto di depurazione la funzionalità del servizio stesso in relazione all'incremento delle utenze indotte dal Piano di Lottizzazione e si valuti, in caso negativo, la realizzazione un temporaneo sistema alternativo per la depurazione,

facendo riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D. Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3)”;

- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda ci si riferisca alle norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle aree soggette a tutela quali-quantitativa;

- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;

- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”, nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 “Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni” e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 “Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000”);

- si recepiscano tutte le misure presenti del RAP, precisando le indicazioni progettuali minime o prescrittive a cui attenersi; in particolare riguardo l'abitare sostenibile, le risorse rinnovabili e il risparmio energetico e idrico, secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile”, si privilegi l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).

- inoltre si facciano proprie le seguenti indicazioni:

- si garantisca un buon confort abitativo negli ambienti esterni e negli ambienti con prolungata permanenza di persone in relazione al clima acustico del contorno (ad es. con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere), ecc.);

- si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori;

- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003) a bassa esigenza di manutenzione e prevedendo opportuni accorgimenti per favorire una reale fruizione delle stesse da parte degli utenti (zone d'ombra, aree di sosta, eliminazione barriere

architettoniche, punti di approvvigionamento di acqua potabile, ecc...). Si indichino il numero, le essenze, le dimensioni delle piante da porre a dimora, si garantiscano le cure necessarie per la fase immediatamente successiva all'impianto e lungo le arterie stradali si preveda la piantumazione di alberature a vantaggio del comfort ambientale dell'insediamento residenziale;

- si creino, con l'uso della vegetazione, fasce di mitigazione paesistica che permettano una graduale integrazione con il territorio agricolo circostante, ad esempio progettando i viali che richiamino la trama agricola e/o creando zone di transizione perimetrali;

- si privilegi per i parcheggi, pubblici e privati, l'uso di pavimentazioni drenanti;

- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata), anche nell'ottica di un sistema di raccolta porta a porta;

- si indichino per la sistemazione dell'arredo urbano elementi di uniformità (corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) che tengano conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;

- si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;

- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;

- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;

- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da tutela quali quantitative presenti nel Piano di Tutela delle Acque.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti da e verso il centro urbano, le scuole secondarie nella zona e le zone balneari (es. rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, attraversamenti pedonali/ciclabili regolati);
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.
- si monitori lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente relativamente agli aspetti di rilevanza ambientale, in particolare considerando i fattori che possono agire da pressioni sulle componenti ambientali (es. per il suolo, la superficie di comparti edificabili realizzati, le superfici impermeabilizzate, le aree a verde realizzate, per l'acqua, l'energia e i rifiuti, il numero di abitanti insediabili, gli arrivi e le presenze estive, i consumi di acqua procapite, i volumi idrici depurati, i consumi di energia elettrica per settore produttivo, la quota della produzione da energia rinnovabile, la produzione di RSU procapite, la percentuale di raccolta differenziata). Ciò anche al fine di costituire il quadro conoscitivo per gli eventuali successivi atti di pianificazione o programmazione comunale.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione dell'area sita in Manduria, località Grava, distinta al catasto al foglio di mappa 61 particella 2184 del Comune di Manduria;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,  
DETERMINA

- di escludere il Piano di Lottizzazione dell'area sita in Manduria, località Grava, distinta al catasto al foglio di mappa 61 particella 2184 del Comune di Manduria, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Manduria;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta

Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio  
Ing. C. Dibitonto

---